



# Cisal Comunicazione

Federazione Italiana Autonoma - Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Rai  
Aziende Consociate - Società della Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

Segreteria Provinciale Milano

## TELECOM ITALIA: IL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORO DEI TECNICI. -LA POSIZIONE DI CISAL COMUNICAZIONE-

Ed eccoci ancora a parlare di controlli a distanza, già qualche mese fa si sviluppò un ampio dibattito sindacale sugli abusi che Telecom Italia faceva in merito al controllo del lavoro dei tecnici a distanza.

Lo "Statuto dei Lavoratori" (la Legge 20 maggio 1970, n. 300), all'art. 4 ("Impianti audiovisivi") recita:

**"E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.** Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, **possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.** In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Come evidenziato in neretto l'articolo fa riferimento solo a impianti audiovisivi (telecamere), o altra apparecchiature; pertanto la pratica adottata da certi responsabili di chiamare con frequenza eccessiva i tecnici per chiedere dove si trovano o a che punto sono con il lavoro non rientra nella casistica prevista dall'articolo di legge (pur potendo rappresentare uno strumento di pressione e, in quanto tale, se fosse portato all'eccesso, una forma di indebita vessazione).

Altra cosa è se il datore di lavoro utilizzasse la possibilità di geolocalizzazione dei cellulari o il GPRS (sistema di localizzazione basato sulla triangolazione delle BTS) per sorvegliare i propri dipendenti. Tanto più che l'art. 4 dice testualmente "dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza", facendo con ciò riferimento non solo agli strumenti di controllo veri e propri, ma anche a tutti quelli che hanno le potenzialità di realizzare un controllo (anche se in concreto usati per finalità differenti).

Ricordiamo a tal proposito che in base all'art.38 dello Statuto la violazione dell'art. 4 ricade nel penale:

### **Art. 38 - Disposizioni penali**

**Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a),** sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Riprendendo l'art. 4 L.300/1970, in esso si distinguono due ipotesi: quella del controllo a distanza vero e proprio e quella del controllo a distanza preterintenzionale. Nel primo caso gli strumenti sono usati solo e unicamente per controllare il lavoratore e il loro uso è vietato. Nel secondo caso gli strumenti non hanno lo scopo di controllare ma sono richiesti per esigenze organizzative, produttive o per la sicurezza del lavoro,



# Cisal Comunicazione

Federazione Italiana Autonoma - Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Rai  
Aziende Consociate - Società della Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata

## Segreteria Provinciale Milano

tuttavia, se da essi deriva la possibilità di attuare comunque un controllo a distanza, per la loro installazione è necessario un accordo fra Azienda e RSU (e cioè i Sindacati Firmatari del Contratto di Lavoro), o, in mancanza di accordo, un'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

In proposito ricordiamo che esiste in Telecom Italia una commissione paritetica Azienda – Sindacato (Triplice).

Il compito di tale commissione è quello di impedire l'apertura di vertenze di alcun tipo, e prevenire l'eventuale conflittualità con specifici accordi, secondo la Legge vigente, a tutela dei lavoratori.

Nonostante l'art. 4 dello Statuto richieda l'accordo con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, l'introduzione di questa commissione paritetica ha - di fatto - inibito alle RSU e alle Segreterie territoriali e/o nazionali di poter intervenire al di fuori di quella commissione.

**Cisal Comunicazione, non facendo parte di quella commissione continuerà, come sua consuetudine, a vigilare e a informare in merito a questo argomento, e dove ne sorgesse l'esigenza anche per vie legali, avendo a cuore in maniera assoluta i diritti dei lavoratori.**

**La nostra Organizzazione Sindacale è e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e vi terrà informati, su ogni evoluzione della vicenda.**

Milano 17-9-12

Segreteria Provinciale Milano  
CISAL COMUNICAZIONE

[http://www.cisalcom.org/index.php?option=com\\_foxcontact&view=foxcontact&Itemid=239](http://www.cisalcom.org/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemid=239)